



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G.
OBERDAN"**

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

Sito web: www.istitutooberdan.edu.it

E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE



Al personale docente

Al personale ATA

All'Albo della scuola

Alla sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Modalità di fruizione dei permessi brevi

In riferimento all'oggetto si forniscono le seguenti disposizioni

DISPOSIZIONI COMUNI DOCENTI/ATA

L'art. 16 del C.C.N.L. dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere di 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

PERSONALE DOCENTE

Il permesso breve spetta a tutti i docenti, sia che essi siano con contratto a tempo determinato, indeterminato, con orario intero o in stato di part time, o impiegati su spezzone orario. Il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d'insegnamento; questo significa che un docente della scuola secondaria di primo grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore in un anno scolastico; il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; il recupero è regolato da una norma contrattuale contenuta nell'art. 16 comma 3 del C.C.N.L. scuola; in questa norma è scritto: "il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare il docente in permesso". Un'altra norma

Firmato digitalmente da CHIARA DIOMEDI

contrattuale che attiene al recupero delle ore fruito per il permesso breve è quella che prevede, nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.

PERSONALE ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio.

DISPOSIZIONI COMUNI PER MODALITA' DI RICHIESTA I permessi brevi dovranno essere preventivamente richiesti (almeno 3 gg prima) compilando il rispettivo modulo (DOCENTI/ATA), presente sulla piattaforma on line e comunicarlo (anche via e-mail), all'indirizzo di posta elettronica dell'istituzione scolastica.

Il personale ATA, dovrà presentare la richiesta alla DSGA, e i recuperi saranno gestiti dal personale di segreteria. Per poter fruire del permesso breve bisogna preventivamente rispettare la suddetta modalità di richiesta e acquisire il visto di approvazione del Dirigente Scolastico (per il personale Docente) e del DSGA e del Dirigente scolastico (per il personale ATA), senza il predetto visto autorizzativo l'assenza sarà considerata arbitraria.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico

Chiara Diomedi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa